



La controriforma costituzionale della giustizia

**Norme in materia di ordinamento
giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare**

La riforma
modifica il titolo
IV della
Costituzione che
disciplina
l'ordinamento
giurisdizionale



Separazione e dei poteri

- Il Titolo IV della Costituzione sull'ordinamento giurisdizionale definisce, in modo molto più organico e completo che in altre costituzioni moderne, **il principio della separazione dei poteri**, creando uno zoccolo duro di pluralismo istituzionale che non può essere superato, a Costituzione vigente.

Discontinui
tà con il
passato

- **il Titolo IV della Costituzione ha operato una netta cesura rispetto al vecchio ordinamento monarchico-liberale nel quale, alle scarse garanzie di indipendenza dei giudici, si affiancava la soggezione dei pubblici ministeri al potere politico** (situazione che aveva determinato l'incapacità della magistratura dell'epoca di effettuare una efficace azione di contrasto alle violenze che portarono all'avvento della dittatura fascista)

Disciplina della magistratura

- In Costituzione la magistratura viene considerata
- come «**un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere**» (art. 104), «**I giudici sono soggetti soltanto alla legge**» (art.101), laddove «**i magistrati**
- **si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni**», mentre «**il Pubblico Ministero gode delle**
- **garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario**» (art. 107). In questo
- contesto «**L'autorità giudiziaria dispone direttamente**
- **della polizia giudiziaria**» (art. 109) e «**il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale**»
- (art. 112).

Disciplina della magistratura

- **Nel disegno costituzionale, l'indipendenza**
- **da ogni altro potere viene assicurata dall'autogoverno,**
- **attribuito a un organo di rilievo costituzionale,**
- **il Csm, al quale spettano: «le assunzioni, le assegnazioni**
- **ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti**
- **disciplinari nei riguardi dei magistrati»**
- **(art. 107). «**

Disciplina della Magistratura

- «Il Csm è presieduto dal Presidente della
- Repubblica, ne fanno parte di diritto il primo presidente
- ed il procuratore generale della Corte di Cassazione.
- Gli altri componenti sono eletti per due terzi
- da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
- alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
- seduta comune» (art. 104).
- **La prevalenza dei magistrati ordinari è una garanzia che l'autogoverno non si trasformi in eterogoverno.**

Indipendenza come garanzia

- l'indipendenza della magistratura non è concepita come un privilegio corporativo dei magistrati bensì costituisce una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e dei beni pubblici repubblicani a fronte dei possibili abusi dei poteri pubblici o privati.
- In una situazione politica in cui i poteri pubblici tendono a debordare e a varcare i limiti della legalità, **la magistratura indipendente svolge necessariamente una funzione antimaggioritaria, e ciò non dipende dall'orientamento politico dei singoli giudici.**

Il percorso dell'indipendenz a

- Ci sono voluti oltre venti anni perché questo modello andasse a regime rendendo il controllo di legali sostanzialmente indipendente da ogni altro potere
- ed è stata fondamentale la crescita culturale del corpo dei magistrati indotta dall'attività associativa.
- L'Associazione nazionale dei magistrati (Anm) nel congresso di Gardone (1965) approvò una mozione rivoluzionaria

Coscienza del ruolo

- ***Il congresso] respinge la concezione che pretende***
- ***di ridurre l'interpretazione ad un'attività puramente***
- ***formalistica, indifferente al contenuto ed***
- ***all'incidenza concreta della norma nella vita del Paese***
- ***(...). Il giudice, all'opposto, deve essere consapevole***
- ***della portata politico-costituzionale della propria***
- ***funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli***
- ***invalicabili confini della sua subordinazione alla legge,***
- ***un'applicazione della norma conforme alle finalità***
- ***fondamentali volute dalla Costituzione.***

L'insofferenza a del potere politico verso il controllo di legalità

- la ragione della riforma dell'assetto costituzionale della magistratura è l'insofferenza del potere politico al controllo di legalità (come evidenziato dalla valanga di insulti e minacce rivolti a giudici e pubblici ministeri, e ora anche alla magistratura contabile, ogni volta che vengono adottati provvedimenti sgraditi), da ciò traspare la volontà di porre fine allo «**scandalo del potere diviso**»

L'oggetto della controriforma

- Non chiamatela *Separazione delle carriere*, né *Riforma della giustizia*
- l'oggetto del provvedimento è la riforma del sistema di indipendenza della magistratura istituito dalla Costituzione della Repubblica.
- Questo oggetto perseguito attraverso la rottura dell'unità della giurisdizione
- Lo smembramento del Consiglio Superiore della Magistratura (diviso in tre organi)
- L'annullamento dell'autogoverno eliminando la rappresentanza dei magistrati negli organi di autogoverno

I tratti salienti della controriforma (I)

- Al centro del progetto di riforma c'è la rottura del
- modello costituzionale della unicità della magistratura,
- con la creazione di due distinti Consigli superiori
- per amministrare i due corpi separati dei magistrati
- giudicanti e requirenti.
- Nei due Consigli Superiori i membri
- togati non sono più eletti, ma vengono scelti per sorteggio
- (un sorteggio secco); i membri laici vengono
- anch'essi scelti per sorteggio, ma all'interno di una
- platea di soggetti scelti dal Parlamento in seduta comune
- mediante elezione.

I tratti salienti della controriforma (II)

- La riforma sottrae ai due Csm la competenza disciplinare, affidata a un organo creato *ad hoc*, denominato
- «Alta Corte disciplinare», composto da sei
- membri laici e nove membri togati. Tre membri laici
- sono nominati dal Presidente della Repubblica e tre
- sono nominati per sorteggio da un elenco compilato
- dal Parlamento in seduta comune. I membri togati
- (tre provenienti dalla carriera requirente e sei dalla
- carriera giudicante) sono scelti per sorteggio solo fra i
- magistrati che abbiano almeno venti anni di servizio e
- che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
- Contro le sentenze disciplinari, anche se attengono
- a diritti, non è ammesso il ricorso per cassazione. Si
- potrà solo proporre appello dinanzi alla stessa Corte,
- che giudicherà in diversa composizione.

Il mito della separazione delle carriere

- Presentare la controriforma come *Separazione delle carriere* è una truffa delle etichette. La separazione delle carriere è stata già portata a termine, a Costituzione invariata, con la riforma Cartabia (art. 12 della legge 71/2022) e, ormai, non c'è più nulla da separare. I magistrati giudicanti e quelli del Pubblico Ministero hanno percorsi professionali che non si incontrano mai. Il passaggio dall'una all'altra funzione è consentito solo una volta nel corso della carriera entro il termine di 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni

Una giustificazio ne farlocca

- La rottura dell'unità della giurisdizione viene contrabbandata come un'esigenza del «giusto processo», volta a rafforzare l'imparzialità e la terzietà del giudice rispetto alle parti processuali nel processo penale. Si tratta di un assunto presentato come una verità di fede perché non è suscettibile di dimostrazione, né da un punto di vista logico, né da un punto di vista fattuale.
- In base all'ordinamento il Pubblico Ministero non può effettuare alcun controllo sul giudice, non può determinare né avanzamenti, né ritardi della sua carriera, né prospettargli vantaggi o svantaggi di qualunque tipo.

L'imparzialità del giudice

- L'imparzialità è una caratteristica strutturale del giudice e deriva da una serie di meccanismi che ne garantiscano la libertà di coscienza. Nel giudicare il giudice deve essere libero da vincoli con le parti che ne potrebbero pregiudicare la sua libertà di coscienza, per questo esistono gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione. Il giudizio non deve essere condizionato né da speranze, né da timori (nec spe, nisi metu).
- La funzione del CSM è proprio quella di evitare che la libertà di coscienza del giudice possa essere influenzata da lusinghe o minacce.

Il pubblico Ministero eterogenesi dei fini

- La rottura dell'unità della magistratura comporta un mutamento genetico del pubblico ministero, destinato a configurarsi sempre più come organo schiacciato su mere istanze di repressione, e a un suo conseguente pericoloso rafforzamento;
- Si tratta di un mutamento dal quale nessun vantaggio trarrebbe la generalità dei cittadini. Dal punto di vista delle garanzie, i cittadini non hanno bisogno di un avvocato della polizia, che un domani potrebbe essere assoggettato al controllo politico, ma di un magistrato imparziale che possa condurre le indagini e guidare l'attività di polizia giudiziaria nell'interesse esclusivo della verità.

Gli antecedenti della Riforma

- L'idea di modificare il sistema di indipendenza del potere giudiziario istituito dalla Costituzione viene da lontano.
- Già nel 1981 "Piano di rinascita democratica" di Licio Gelli prospettava delle soluzioni per ridimensionare i poteri di controllo dell'Autorità giudiziaria: la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti, la collocazione di questi ultimi nella sfera del ministro della giustizia e la neutralizzazione dell'autogoverno dei magistrati, mediante la sottoposizione del Consiglio superiore al controllo del Parlamento.

Dalla rappresentan za al sorteggio

- La riforma indebolisce il ruolo del CSM sostituendo la rappresentanza con il sorteggio. I membri togati dei due CSM e dell'Alta Corte di giustizia scelti con un sorteggio secco sono delle monadi isolate da ogni rapporto con il corpo dei magistrati ed esposte all'influenza preponderante dei membri laici, che si presentano compatti da vincoli politici. Questo comporta una diminuzione dell'indipendenza ed un incremento della «politicizzazione» della magistratura, cioè dell'influenza della politica sull'esercizio della giurisdizione

La giustizia disciplinare

- Sottrarre al competenza disciplinare all'organo deputato alla gestione della carriera dei magistrati, rende più oscura ed imprevedibile il risultato dell'azione disciplinare e più esposta all'influenza della politica con un effetto di generale intimidazione sul corpo dei magistrati che tenderanno sempre di più al conformismo

Gli effetti della riforma

- Le modifiche alla disciplina costituzionale della magistratura sono tutte convergenti verso un unico obiettivo: indebolire fortemente l'indipendenza del potere giudiziario e rendere l'esercizio del potere di controllo della magistratura subalterno all'indirizzo politico della maggioranza. Taroccare l'indipendenza della Magistratura è un passaggio imprescindibile per poter realizzare una svolta verso la c.d. «democrazia illiberale», modello ungherese



L'interpretazione e autentica della riforma

Giorgia Meloni: la riforma costituzionale della giustizia rappresenta «la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza»

A cosa serve la riforma

- **Alfredo Mantovano:** «Oggi c'è il blocco delle espulsioni grazie a decisioni giudiziarie, c'è il blocco della sicurezza, della politica industriale che voglia raggiungere certi obiettivi, si pensi all'Ilva grazie a decisioni giudiziarie. C'è un'invasione di campo che deve essere ricondotta»
- **Carlo Nordio:** «Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo».

Addomesticar e il potere di controllo

- **il senso della riforma – secondo i suoi ideatori - è quello di impedire che la magistratura possa fare un'*invasione di campo nelle scelte del Governo*, anche laddove quelle scelte riguardano settori suscettibili di impattare diritti fondamentali della persona come la salute, la libertà del dissenso, il diritto di essere salvati per i naufraghi.**
- **una magistratura addomesticata gioverebbe a qualunque maggioranza politica ma non ai cittadini italiani e soprattutto non gioverebbe ai lavoratori e ai ceti più deboli**

Indebolire
l'indipendenza
indebolisce i
diritti

- Tutte le Carte dei diritti sono destinate ad essere carta straccia in assenza di robusti poteri di controllo.
- Come avviene in Egitto dove la Costituzione vieta la tortura, gli arresti illegali, pretende il rispetto delle regole del giusto processo.
- La vicenda di Giulio Regeni dimostra che se il potere politico «disarma» i poteri di controllo, sono a rischio i diritti fondamentali dei cittadini.

Alcuni esempi

- Si possono fare numerosi esempi del ruolo svolto dalla magistratura a difesa di diritti fondamentali dei cittadini, ruolo reso possibile dai meccanismi costituzionali che assicurano l'indipendenza della giurisdizione rispetto al potere politico e ai poteri privati.
- Ci limitiamo a fare due esempi:
- Genova 2001
- Pomigliano 2010

I fatti del G8 di Genova, luglio 2001

- **A Genova il nuovo Governo di destra al potere sperimentò un nuovo modello di gestione dell'ordine pubblico.** Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, circa 300 agenti di polizia fecero irruzione nella scuola Diaz-Pertini, dove erano accampati i manifestanti. Sottoposero tutte le persone che dormivano nella struttura a un violento pestaggio che provocò lesioni gravi e gravissime, arrestarono 93 persone e falsificarono le prove per giustificare il blitz. Amnesty International definì l'episodio come **«la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale».**

La reazione della Magistratura

- Questo modello di gestione dell'ordine pubblico fallì miseramente. Tutte le persone arrestate furono immediatamente liberate dalla magistratura ligure. La Procura incriminò 25 funzionari e dirigenti di polizia, che poi furono condannati, con sentenza definitiva della Cassazione del 5 luglio 2012 per falsi ideologici e calunnie (i reati di lesioni nel frattempo si erano prescritti). **I fatti di Genova non si sono più ripetuti per la semplice ragione che il potere politico non può garantire l'impunità per fatti simili fin quando resiste la garanzia di un potere giudiziario indipendente.**

La Fabbrica Italia a Pomigliano (FIAT)

- Nel 2010 la FIAT sotto la guida di Marchionne decise di innovare le relazioni industriali discriminando il lavoratori iscritti alla FIOM. Per la nuova Fabbrica Italia a Pomigliano la FIAT riassunse gli operai escludendo tutti quelli iscritti alla FIOM. I lavoratori si rivolsero al Tribunale del Lavoro per far valere i propri diritti. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 21/6/2012, confermata dalla Corte d'Appello il 9/10/2012, sconfessò la discriminazione ed ordinò alla FIAT di riassumere i lavoratori discriminati. **Il progetto di un grande potere privato di calpestare i diritti individuali e collettivi dei lavoratori fallì miseramente**

A RISCHIO LA SICUREZZA DEI DIRITTI

- Taroccare l'indipendenza della Magistratura mette a rischio la sicurezza dei diritti dei cittadini, soprattutto dei soggetti più deboli che hanno bisogno di rivolgersi ad un giudice per la tutela dei propri diritti. Mette a rischio la libertà del dissenso perché i fatti di Genova si possono ripetere, mette a rischio la libertà personale perché non c'è giusto processo, come insegna l'esperienza egiziana, se i magistrati non sono realmente indipendenti dai poteri pubblici o privati.

Se vince il SI

- Non ci saranno più ostacoli ai progetti di questo governo. Dopo la **Magistratura** verrà il **Premierato**, che sancirà definitivamente la prevalenza dell'Esecutivo sul **Parlamento** ed indolirà ulteriormente le funzioni di garanzia del **Presidente della Repubblica** e della **Corte costituzionale**, ed andrà avanti il processo di destrutturazione dell'Italia attraverso l'**Autonomia differenziata**



Cosa resterà?

- La domanda finale è:
- cosa resterà della Repubblica italiana nata dalla Resistenza?